

Passaggio generazionale tramite patto di famiglia: la Cassazione fa il punto sulla tassazione delle compensazioni

di Matteo Tambalo (*) e Chiara Chirico (**)

La giurisprudenza della Corte di cassazione sembra essersi assestata in punto di trattamento fiscale delle compensazioni disposte in favore dei beneficiari designati quali non assegnatari nel patto di famiglia, trattandole alla stregua di donazioni da parte del disponente ed escludendo l'applicazione dell'esenzione da imposta di donazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS. Se la prima conclusione si presenta più favorevole per il contribuente rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, la seconda lascia aperti alcuni dubbi in merito alla giustificazione della esclusione dalla esenzione a fronte di una fattispecie che presenta carattere unitario.

Introduzione

Il patto di famiglia è un istituto che consente di programmare efficacemente il passaggio generazionale dell'impresa familiare, ma che presenta ancora alcune questioni dal punto di vista fiscale.

L'istituto deve la propria introduzione alla raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea (1) con cui gli Stati membri sono stati invitati alla introduzione di forme di agevolazione sulle imposte di successione e donazione per il proficuo passaggio generazionale delle imprese. La Commissione ha ritenuto necessaria l'adozione di una serie di interventi volti a sensibilizzare, informare e formare gli imprenditori, affinché preparino efficacemente la loro successione fintanto che sono ancora in vita, al fine di aumentare le probabilità di riuscita della successione stessa. In particolare, e per quanto qui di interesse, l'Italia e i Paesi in cui il divieto dei patti successori è ancora vigente (2) erano stati invitati ad intervenire per abrogare o almeno ridurre l'ambito di operatività di tale divieto, nell'ottica di una tutela del patrimonio aziendale nel passaggio generazionale della gestione dell'impresa (3).

Il legislatore è sul punto intervenuto introducendo il patto di famiglia, la cui disciplina è stata ricondotta a quella dei patti successori,

quale deroga al corrispondente divieto (4). Ai sensi dell'art. 768-bis c.c., infatti, "È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di

Note:

(*) *Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona e Milano, Studio Righini*

(**) *Avvocato in Milano e Verona, Studio Righini*

(1) Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea sulla successione nelle piccole e medie imprese, adottata il 7 dicembre 1994.

(2) Tra questi Francia, Belgio, Portogallo, Spagna e Lussemburgo.

(3) La raccomandazione è altresì all'origine della introduzione della esenzione dall'imposta di successione e donazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 con cui gli Stati venivano sollecitati a "ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'esercizio dell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria, in particolare le imposte di successione, di donazione e di registro" (sul punto vedi G. Corasaniti, "I profili tributari del passaggio generazionale delle imprese tra condizioni di obiettiva incertezza interpretativa e (probabili) interventi di riforma", in *Dir. prat. trib.*, n. 5/2020, pag. 1872).

(4) L'inciso all'art. 458 c.c. è in questo senso chiaro nello stabilire che è "Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti".

partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti". L'imprenditore può, nella sostanza, operare una sorta di successione anticipata nell'impresa, con l'accordo di tutti coloro che, in caso di apertura della successione al momento della stipula del patto, assumerebbero la qualità di legittimari, in modo tale da regolare per tempo il passaggio generazionale nella gestione dell'impresa, evitando che, al momento della sua morte, l'azienda o le partecipazioni al capitale della società cadano nella comunione ereditaria (5).

Con l'istituto, il legislatore ha inteso, altresì, prevenire liti tra gli eredi, che potrebbero compromettere l'assetto organizzativo predisposto dall'imprenditore per la propria azienda, così evitando il fenomeno della c.d. deriva generazionale, ossia il fallimento della società connesso ad un'errata gestione dei profili legati alla successione nell'impresa. In tal modo, si garantisce la stabilità del passaggio generazionale dell'azienda familiare, con un'anticipazione temporale delle vicende legate all'apertura della futura successione. Tale stabilità è garantita dal fatto che, una volta stipulato il patto, selezionati i discendenti idonei a proseguire l'attività di impresa e liquidati gli altri legittimari, questi ultimi non potranno più modificare la situazione successoria dell'azienda, come voluta e cristallizzata dall'imprenditore. Ai sensi dell'art. 768-*quater* c.c., infatti, gli assegnatari dell'azienda devono liquidare gli altri partecipanti al contratto non assegnatari della somma loro spettante in base alla quota di legittima cui viene imputata. Quanto ricevuto dai contraenti viene escluso dalle azioni di collazione e riduzione. Il patto di famiglia si caratterizza pertanto, essenzialmente, per l'effetto preclusivo di ogni possibile contestazione e revisione dell'operazione al momento dell'apertura della successione (6).

Il trattamento ai fini tributari del patto di famiglia

Come rilevato dalla giurisprudenza (7), l'inquadramento giuridico dell'istituto del patto di famiglia, propedeutico al relativo trattamento fiscale, rimane discusso. In breve, è

L'imprenditore può operare una sorta di successione anticipata nell'impresa, con l'accordo di tutti coloro che, in caso di apertura della successione al momento della stipula del patto, assumerebbero la qualità di legittimari, in modo tale da regolare per tempo il passaggio generazionale nella gestione dell'impresa.

stato ipotizzato che il patto di famiglia fosse assimilabile a una donazione modale (tesi questa prevalente), a un negozio misto con donazione, a un contratto a favore di terzo e, ancora, a una successione anticipata con effetti divisionali (8).

La stessa giurisprudenza non ha mancato di rilevare come non possa negarsi la collocazione del patto di famiglia nell'ambito delle liberalità, come emergerebbe dalle

norme che richiedono per esso la forma pubblica e apprestano strumenti di tutela in favore dei legittimari. Ciò che caratterizza il patto di famiglia e lo distingue da una qualsiasi donazione che abbia ad oggetto gli stessi beni è la necessaria presenza del conguaglio in favore degli altri legittimari, esigibile da subito, senza che si debba aspettare l'apertura della successione.

Del resto, l'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (9), che ha nuovamente istituito l'imposta sulle successioni e donazioni, lo ha fatto con una disposizione dall'ampia estensione (10), riferita al più ampio *genus* degli atti a titolo gratuito rispetto alla *species* delle liberalità

Note:

(5) Nella prospettiva del trapasso generazionale e della lunga continuazione, assegnatario può essere il discendente e non il coniuge: il trasferimento può quindi essere effettuato in favore del figlio del disponente o del nipote *ex filio*.

(6) Cass., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 7429.

(7) Cass., 17 giugno 2022, n. 19561.

(8) Così S. Carunchio, "Tassazione del patto di famiglia quale atto gratuito", in *il fisco*, n. 39/2018, pag. 3740 che al riguardo menziona S. Capolupo, "Effetti della (incerta) natura giuridica del patto di famiglia sul relativo regime fiscale", in *il fisco*, n. 40/2016, pag. 3847; FNC, *Patto di famiglia: inquadramento tributario e civilistico*, Documento 31 ottobre 2016; A. Fedele, "Profilo fiscale del patto di famiglia", in *Riv. dir. trib.*, n. 5/2014; G. Chiarizia, "Il patto di famiglia. Potenzialità e aspetti ancora critici", in *Boll. trib.*, n. 8/2012; Aristeia, *Il patto di famiglia. Profili civilistici e fiscali*, Milano, 2007; G. Di Giandomenico, "Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati", in *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006; C. Caccavale, "Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili funzionali e strutturali della fattispecie", in *Notariato*, n. 3/2006; A. Merlo, "Appunti sul patto di famiglia", in *Le Società*, n. 8/2007; F. Gazzoni, "Appunti e spunti sul patto di famiglia", in www.judicium.it, 2; G. Petrelli, "La nuova disciplina del patto di famiglia", in *Riv. Not.*, 2006, pag. 408; Gaffuri, "Aspetti tributari del patto di famiglia", in *Boll. trib.*, n. 13/2006.

(9) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

(10) L'imposta grava "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione".

previste in origine dall'art. 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Tale formulazione correla il presupposto del tributo all'accrescimento patrimoniale senza contropartita del beneficiario anziché all'*animus donandi*, proprio delle sole liberalità e non anche degli atti a titolo gratuito diversi dalle liberalità.

Le caratteristiche del patto di famiglia pongono in luce la piena corrispondenza al profilo oggettivo della liberalità *inter vivos* e portano ad eliminare ogni dubbio circa l'applicabilità dell'imposta di donazione (11).

Proprio in considerazione degli obiettivi che si è posto il legislatore quando ha introdotto il patto di famiglia, dal punto di vista tributario è stata prevista la possibilità che il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni effettuato dall'imprenditore (o dal titolare delle partecipazioni) in favore del (o dei) discendente (o discendenti) prescelto possa beneficiare dell'esenzione da imposta di successione e donazione ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, "TUS"), rispettandone le relative condizioni.

Anche sotto questo aspetto la giurisprudenza di legittimità, oltre alla prassi dell'Amministrazione finanziaria, è di recente intervenuta a delineare, limitandoli, i margini di operatività dell'esenzione. Senza entrare in dettaglio, basti qui ricordare come la Corte di cassazione abbia da ultimo chiarito che il controllo della società a mezzo del trasferimento di quote non è in sé sufficiente per beneficiare dell'esenzione da imposta di successione accordata dal menzionato art. 3, comma 4-ter, se non venga nel contempo trasferita una sottostante impresa effettivamente funzionante (12).

Il trattamento delle compensazioni

Ciò premesso in ordine alla rilevanza del patto di famiglia ai fini dell'imposta di donazione, maggiori dubbi sono sorti con riferimento al trattamento delle connesse compensazioni, vale a dire le somme che gli assegnatari devono (trattasi di previsione *ex lege*) attribuire agli eredi legittimi non assegnatari ai sensi del citato art. 768-*quater* c.c.

La questione ha dato luogo ad un contrasto in seno alla giurisprudenza della Corte di cassazione recentemente risolto con una sentenza del 2020, confermata sia nel 2022 che, da ultimo, ad inizio 2023.

Occorre premettere come l'Agenzia delle entrate, a valle della reintroduzione dell'imposta di successione e donazione e della agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS, si era limitata ad affermare che quest'ultima "si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto", le quali pertanto "rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni" (13). In questo modo rimanevano però dubbi i criteri di determinazione dell'imposta di donazione in relazione a tali trasferimenti, in particolare se dovessero essere applicate le franchigie e le aliquote proprie del rapporto tra disponente e beneficiari delle attribuzioni compensative o tra questi e l'assegnatario.

In sostanza, l'alternativa era tra considerare le compensazioni quale donazione operata dal beneficiario dell'azienda a vantaggio dei legittimari non assegnatari dell'azienda, con conseguente aliquota di imposta calcolata sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra assegnatario e non assegnatario e ritenere, al contrario, che le compensazioni, seppur materialmente realizzate attraverso un trasferimento di beni da parte dell'assegnatario dell'azienda, configurino pur sempre una donazione dell'imprenditore, con conseguente applicazione delle aliquote di imposta previste in base al rapporto di parentela intercorrente tra il beneficiario della compensazione e il disponente (14).

Ebbene, l'orientamento della giurisprudenza (15), fino al recente arresto del 2020,

Note:

(11) Cass., Sez. V, 19 dicembre 2018, n. 32823.

(12) Così Cass., ord. 28 febbraio 2023, n. 6082, in linea con i recenti chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria in relazione ai casi in cui oggetto di trasferimento sia il capitale di una *holding* che detiene una partecipazione nell'impresa operativa di famiglia (risposta a interpello 25 agosto 2021, n. 552).

(13) Così circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, al par. 8.3.3. Nella stessa sede è stato precisato che, in ipotesi di rinuncia dei legittimari alla liquidazione loro spettante, su detta rinuncia deve essere applicata l'imposta di registro nella misura fissa, quale atto privo di contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.), indipendentemente dalla considerazione della sua gratuità o meno.

(14) Sulla questione, prima degli interventi della giurisprudenza, si veda lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 43-2007/T.

(15) Tra tutte si veda Cass. ord. 19 dicembre 2018, n. 32823.

era nel senso di ricondurre le attribuzioni compensative a cui è tenuto l'assegnatario all'onere proprio delle donazioni modali di cui all'art. 793 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 58, comma 1, del TUS secondo cui "gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari". Ha quindi confermato la posizione della prassi dell'Agenzia delle entrate per cui l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS riguarda esclusivamente la donazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali e non le attribuzioni compensative che devono essere assoggettate a imposta secondo l'aliquota applicabile in base al rapporto di parentela tra assegnatario e legittimario. La giurisprudenza aveva quindi sposato la prima delle due strade prospettate, trattando la compensazione quale donazione dell'assegnatario in favore del legittimario escluso dall'azienda di famiglia.

La ricostruzione non ha mancato di sollevare alcune criticità. Se, da una parte, in tale prospettiva l'onere imposto dalla legge all'assegnatario verrebbe trattato alla stregua di una donazione, pur mancando dell'elemento qualificante della liberalità, dall'altra parte, si sarebbe andati a disincentivare gli assegnatari dalla partecipazione al contratto dal momento che ne sarebbero usciti gravati di un onere più consistente, cui avrebbero spesso dovuto far fronte senza le risorse provenienti dall'imprenditore disponente. Sotto quest'ultimo profilo, si andava a tradire la *ratio* dell'istituto volto a promuovere una proficua successione di impresa.

Il recente approdo della Cassazione

La Corte di cassazione ha quindi inaugurato un diverso orientamento, più favorevole al contribuente, in relazione alla tassazione indiretta delle compensazioni, affermando che le attribuzioni a favore dei legittimari vanno tassate come donazioni da parte del disponente (16). Tale orientamento sembra essersi ormai cristallizzato dopo due recenti pronunce della stessa Suprema Corte che ne hanno approfondito le argomentazioni.

La giurisprudenza (17) ha infatti dapprima chiarito come l'onere a carico dell'erede o del

La Corte di cassazione ha inaugurato e confermato un nuovo orientamento, più favorevole al contribuente, affermando che le attribuzioni a favore dei legittimari vanno tassate come donazioni da parte del disponente.

legatario, e a favore di destinatari determinati, è considerato ai fini fiscali come un legato. Dunque, sempre ai fini fiscali, esso è equiparato ad un'attribuzione a titolo particolare del *de cuius* in favore del beneficiario. Il *modus* a favore di un soggetto determinato non è considerato come gli altri oneri ma

come un'altra donazione come si evince dall'art. 58, comma 1, del TUS. La donazione modale avente un destinatario determinato è dunque considerata, dal punto di vista fiscale, come una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario dell'onere.

Pertanto, si può ritenere che, nel quadro complessivo della disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, gli oneri posti a carico del beneficiario dell'attribuzione e a favore di altri soggetti individualmente determinati, rilevano ai fini fiscali come attribuzioni provenienti, rispettivamente, dal *de cuius* o dal donante.

In questo modo, viene applicata l'imposta tenendo a riferimento l'effettivo passaggio della ricchezza che, nei confronti dell'erede (o legatario) e del donatario, è ridimensionato a causa dell'adempimento dell'onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario.

Anche per il patto di famiglia viene, pertanto, in considerazione il disposto dell'art. 58 del TUS, secondo cui, come già evidenziato, "gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari" (18).

Tale ricostruzione fornisce anche la risposta alla questione relativa all'individuazione delle aliquote d'imposta (con le eventuali franchigie) applicabili. Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato del 2018, il successivo Collegio ha ritenuto che, una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale dettata dall'art. 58, comma 1, del TUS, la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini

Note:

(16) Cass., sent. 24 dicembre 2020, n. 29506/202.

(17) Cass., sent. 17 giugno 2022, n. 19561.

(18) Cass., sent. 19 dicembre 2018, n. 32823.

fiscali, come liberalità dell'imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.

In linea si è espressa da ultimo la Corte di cassazione con la recente sentenza di inizio 2023 (19) con cui ha confermato che la donazione modale avente un destinatario determinato è considerata, dal punto di vista fiscale, come una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l'altra eseguita a favore del beneficiario dell'onere, che provengono entrambe dal medesimo donante, non potendo ravvisarsi un *animus donandi* del donatario nei confronti del beneficiario.

In definitiva, nello schema strutturale della donazione modale a favore di un terzo determinato, il donante realizza l'arricchimento patrimoniale del beneficiario attraverso l'intermediazione materiale del donatario, che agisce come sua *longa manus* (alla stregua di un mero ausiliario) per eseguire l'attribuzione o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.

La questione del rapporto tra l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS e il patto di famiglia

Nell'ambito delle più recenti pronunce, la Corte di cassazione ha anche avuto modo di chiarire e confermare il rapporto tra la norma di esenzione dall'imposta di donazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del TUS e l'istituto del patto di famiglia.

La disposizione prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite patto di famiglia, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta se, in quest'ultimo caso, le partecipazioni consentono di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. La Cassazione ha da ultimo preso le distanze dall'opinione che costruisce intorno alla disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS la disciplina generale in materia fiscale del patto di famiglia. Si tratterebbe, al contrario, di una disciplina speciale di favore che, alla presenza di determinate condizioni, si applica a varie

tipologie di atti, tutti altrimenti soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, tra cui anche il patto di famiglia.

Una parte della dottrina condivide la tesi della Suprema Corte, reputando come la norma circoscriva i suoi effetti al passaggio del bene produttivo e non riguardi il contratto nel suo insieme mediante il quale detto trasferimento viene compiuto. Per tale ragione, anche dando per scontata la natura unitaria dell'istituto, sembra difficile non condividere la ricostruzione che limita l'effetto dell'agevolazione al solo passaggio del bene impresa (o delle partecipazioni sociali) anche quando si tratta solo di un segmento di un più ampio contratto (20).

Di altro avviso altri Commentatori (21) che pongono l'accento proprio sul carattere unitario del patto di famiglia per affermare la soggezione di tali attribuzioni al medesimo regime fiscale previsto dal legislatore per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali.

In questa diversa prospettiva si evidenzia inoltre come, nel momento in cui si conviene in ordine alla assimilabilità degli effetti della liquidazione in favore dei legittimari a quelli di una donazione modale, allora non si può non riconoscere che l'onere non costituisce corrispettivo e, quindi, non trasforma il negozio da gratuito ad oneroso; mancando, pertanto, nella pattuizione la previsione di un corrispettivo, la stessa è esente da imposta sulle donazioni. Infine, non sembrerebbe coerente con la finalità dell'istituto sostenere l'applicazione dell'imposta di donazione alla fattispecie di liquidazione a favore dei non beneficiari.

Osservazioni conclusive

Da quanto esposto, può dirsi ormai assestata la ricostruzione giurisprudenziale in punto di compensazioni disposte in favore degli eredi legittimi non assegnatari dell'impresa familiare nell'ambito del patto di famiglia. Con recenti sentenze susseguitesì sulla questione, la Corte

Note:

(19) Cass., sent. 28 febbraio 2023, n. 6077.

(20) Così D. Damiano, "Novità fiscali in tema di patto di famiglia", in *Notariato*, n. 4/2019, pag. 458.

(21) Si vedano A. Fedele, "Profilo fiscale del patto di famiglia", in *Riv. dir. trib.*, 2014, pag. 526 ss.; E. Manoni, "Il patto di famiglia: la dubbia applicazione dell'imposta di donazione alle compensazioni a favore dei non beneficiari", in *L'Accertamento*, n. 1/2022, pag. 38, Dottrina Eutekne.

di cassazione ha infatti chiarito come, da un lato, dette compensazioni siano da trattare alla stregua di donazioni indirette da parte del disponente, con conseguente applicazione delle relative aliquote di imposta di donazione; dall'altro lato, che le stesse vadano escluse dall'ambito di operatività dell'esenzione da imposta di donazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS. Se la prima conclusione deve ritenersi condivisibile, sia con riferimento all'onere richiesto all'assegnatario, sia se si considera la *ratio* che ha condotto all'introduzione del patto di famiglia, il secondo approdo fa invece discutere nella misura in cui non pare giustificata l'esclusione da esenzione delle compensazioni dal patto di famiglia, che pur è strumento di trasmissione dell'azienda.

In questo senso, se, come confermato espressamente dalla giurisprudenza, il patto di famiglia è un'operazione negoziale unitaria, non si comprende come una disposizione vada esente

da imposta (l'assegnazione dell'impresa di famiglia) e l'altra vi vada assoggettata (la liquidazione dei legittimari non assegnatari), nonostante sia connessa e funzionale al buon esito della trasmissione dell'azienda nel passaggio generazionale.

Ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che la Cassazione ha solo di recente limitato l'ambito di operatività dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS, che veniva invero applicata anche alla trasmissione di quote sociali che solo indirettamente consentivano di controllare l'impresa, come nel caso delle *holding*.

Sempre tenuto a mente l'obiettivo iniziale della introduzione del patto di famiglia, si conviene quindi con la considerazione per cui la tassazione delle compensazioni quale donazione esterna ed autonoma al contratto andrebbe ripensata al fine di garantire maggiore *appeal* allo strumento stesso.

LIBRI

Controllo della liquidità nelle PMI

di F. Manca, Wolters Kluwer, pagg. 672, 2023, euro 50,00



Il volume affronta il tema del controllo dei flussi monetari nelle sue più diverse implicazioni, mettendo in relazione la liquidità con molti altri aspetti della gestione d'impresa.

In questa **quarta edizione** del libro vengono affrontati alcuni nuovi temi legati alla programmazione dei flussi monetari, quali i legami con le **strategie aziendali**, il **merito di credito** e la **prevenzione delle crisi**, oltre ad analizzare in una visione rinnovata i **rapporti con la fiscalità d'impresa**.

Uno strumento indispensabile per **imprenditori** e **consulenti** che vogliono tenere sotto controllo l'andamento dei flussi monetari e rendere più razionale la gestione dell'impresa nel suo complesso, ma anche per studiosi che intendano addentrarsi in uno dei temi più difficili dell'economia aziendale.

Allegato Editoriale

Il volume è corredato da un **software** che contiene una serie di strumenti utili per effettuare il controllo della liquidità ed è composto da numerose tabelle e grafici di andamento. È diviso in tre sezioni:

- **analisi di bilancio;**
- **rendiconto finanziario;**
- **flussi di cassa.**

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsosa.it/agenzie)
- **shopwki.it**